

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciasette, il 20-12-2017 del mese di novembre alle ore 18,55, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE – in Seduta ORDINARIA- Risultano all'appello nominale presenti:

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	COLELLA GIANNI	P	<i>Consigliere</i>	TINTO ANTONIO	P
<i>Consigliere</i>	IOVINELLA VALENTINA	P	<i>Consigliere</i>	MAGLIOLI LIVIA	P
<i>Consigliere</i>	PAPA SALVATORE	P	<i>Consigliere</i>	CRISPINO GIOVANNA	P
<i>Consigliere</i>	RUSSO ANNA	P	<i>Consigliere</i>	MORELLI FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	MARSILIO IMMACOLATA	P			
<i>Consigliere</i>	PERROTTA CLAUDIO	A			
<i>Consigliere</i>	LUONGO GABRIELE	P			
<i>Presidente</i>	ERCOLANO RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	TESSITORE ANIELLO	P			

Presiede la seduta il sig. Raffaele Ercolano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Partecipa il Segretario Comunale: dott. Franco Natale incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 12 totale assenti: (1)

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri e pertanto la sussistenza del numero legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta. E invita a deliberare sul seguente argomento, iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno.

n.53 del 20 dicembre 2017

Oggetto

Approvazione regolamento per il servizio idrico integrato -Provvedimenti-

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio idrico integrato – Provvedimenti.

Alle ore 19,09 sono presenti 12 Consiglieri ed assenti 1 (Perrotta Claudio)

IL PRESIDENTE

Raffaele Ercolano, in merito al punto 3 dell'O.d.g. rinviato per mozione all'ultimo punto, dichiara che per mero errore il parere del Revisore dei Conti non è stato allegato alla proposta di delibera in oggetto, ma che è stato regolarmente reso e che viene allegato in questa sede alla proposta;
Successivamente **il Presidente** pone ai voti l'approvazione della proposta di delibera di approvazione del regolamento per il servizio idrico integrato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visti il parere favorevole ex art 49 del TUEL 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con voti favorevoli 08 contrari /// 4 astenuti (Tinto Antonio, Maglioli Livia, Crispino Giovanna, Morelli Francesco) su 12 presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui al 3° punto all'O.d.g. e rinviata per mozione all'ultimo punto, avente ad oggetto "***Approvazione regolamento per il servizio idrico integrato – Provvedimenti***" e per essa **approvare l'allegato regolamento per il servizio idrico integrato**".



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: regolamento comunale del servizio idrico integrato. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Premesso:

che l'art.7 del D.Lgs n.267 del 18 luglio 2000 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli Uffici e per l'esercizio funzioni"*;

CONSIDERATO che il regolamento attualmente in vigore è ormai inadeguato e comunque, non rispecchia integralmente la normativa in vigore;

DATO ATTO:

che si rende pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia del servizio idrico integrato;

che il *"regolamento per la gestione del servizio idrico"* oggetto della presente proposta di deliberazione, andrà a disciplinare, ai sensi di legge, la distribuzione dell'acqua per uso potabile e non, i contratti, gli allacciamenti, gli apparecchi di misura e controllo dei consumi, controlli, contrasto alle azioni illecite, interruzioni di servizi, sanzioni ecc;

VISTO lo schema di regolamento, allegato al presente atto, che consta di n. 55 articoli e allegato A, predisposto dall'ufficio interessato;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stesso;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.rnm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

- Di approvare il nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico integrato che consta di n. 55 articoli e allegato A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ex art.49 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell'art.239 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore tecnico e relativa all'oggetto;

COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta
Il Revisore dei Conti

Verbale n 33 del 18/12/2017

Al Sig. Sindaco del comune di Succivo
e.p.c. al responsabile del servizio finanziario
e.p.c. al segretario comunale

Oggetto: Parere di approvazione regolamento comunale relativo al servizio idrico Integrato

L'anno duemila diciassette il giorno diciotto dicembre, il revisore Unico del comune di Succivo Nicola Nacca esaminata la proposta di delibera per il consiglio Comunale redatta in data 18/12/2017, inerente il regolamento comunale del servizio idrico integrato

PREMESSO

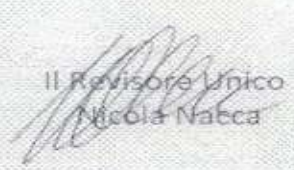
Che l'art.239 comma 1 lettera D/N.7, del DPR 267/2000, come modificato dall'art.3 del Decreto legge 10 ottobre 2012 N. 174 (conv. in legge N.213/2012) prevede che il revisore unico esprime parere sulla proposta di regolamento – economato – provveditorato – patrimonio e applicazioni dei tributi locali, che in data 18/12/2017 il responsabile dell'area Finanziaria Dott. Perrotta Giuseppe ha trasmesso a mezzo email al revisore Unico la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile,

RILEVATO

Che il regolamento richiama integralmente i criteri previsti per la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali di cui al Decreto legge N.267/2000,

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. e successive modificazioni al regolamento per la gestione del servizio idrico integrato.


Il Revisore Unico
Nicola Nacca

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA
PROPOSTA DI DELIBERA
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Registrata al Numero 87 Anno 2017

Trasmessa All'ufficio Segreteria Il Giorno 18-12-2017

Trasmessa All'ufficio Ragioneria Il Giorno 18-12-2017



OGGETTO : Approvazione regolamento comunale del servizio idrico integrato-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : _____

SUCCIVO _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: NON DOVUTO

SUCCIVO 18/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Giuseppe Perrotta

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il presente regolamento definisce i rapporti tra Comune e Utente del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti nonché per il servizio di fognatura.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Principi fondamentali

Il servizio della distribuzione dell'acqua per usi potabili e diversi, il servizio di smaltimento attraverso il sistema di scarico delle acque reflue sono assunti, a norma di legge, dal Comune. Il Servizio idrico integrato sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Acquedotto o la ditta appaltatrice incaricata per svolgere le prestazioni contenute nei singoli capitolati d'appalto, assumono la denominazione di **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata nell'anno.

ART.2 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative all'acquedotto comunale.

Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per i Clienti, così come le successive, eventuali, modificazioni.

Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature (ove esistano) senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto del Cliente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto a richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, sulla base di motivazioni tecniche o funzionali, le norme che regolano il rapporto di somministrazione o smaltimento.

La comunicazione di dette modifiche si intende regolarmente effettuata a tutti i clienti attraverso la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune.

Trascorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, senza che il Cliente comunichi la propria volontà di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno accettate.

ART.3 Gestione del Servizio

1. Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio:

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di gestione.



ART.4 Costruzione della rete idrica

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: mediante appalto a ditta specializzata o, solo in alcuni casi, in economia.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. che sia presentato apposito progetto esecutivo;
2. che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
3. che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART.5 Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore (escluso) e gli apparecchi di utilizzazione.

ART.6 Sorveglianza, manutenzione o riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Idrico, il quale, di volta in volta per i vari lavori, si servirà, in via ordinaria dal personale dipendente ovvero da ditte specializzate appaltatrici.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Servizio Idrico:

1. l'esecuzione e la manutenzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore;
2. l'eventuale esecuzione e manutenzione della condotta dal confine della proprietà pubblica al contatore;
3. la manutenzione di tutte le condotte interne ubicate in proprietà privata;
4. i successivi ripristini, tinteggiamenti, rifacimento della pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dello stesso.

La manutenzione, le riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti e sulle reti spettano al Comune solo sulla parte degli impianti pubblici.

Gli impianti, le reti ed il contatore di misura rimangono di proprietà del Comune che ne assume ogni onere di manutenzione.

ART.7 Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione, limitazione di fornitura o per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.

Le utenze che per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva rispondente ai requisiti di seguito indicati.

Per sopperire ai bisogni di emergenza nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, previa comunicazione, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa; nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, la suddivisione del territorio comunale in zone disponendo l'erogazione ad ore alterne e altresì la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

ART.8 Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in 1) utenze per uso domestico, 2) utenze per uso allevamento del bestiame, 3) utenze per uso produttivo, 4) utenze per uso antincendio, 5) utenze per uso temporaneo, 6) utenze per uso pubblico.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART.9 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Idrico, a seguito di richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione (ove conosciuta). Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 30% per spese generali.

ART.10 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può accadere:

1. mediante concessione di utenze private;
2. per mezzo di impianti per uso pubblico:
 - a) fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - b) bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
 - d) impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Il prelevamento dell'acqua, di cui ai punti b e c, potrà essere effettuato solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

E' fatto assoluto divieto prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

Gli impianti per uso pubblico non necessiterebbero, di norma, di contatore; tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Idrico ne dovrà disporre l'installazione nei tempi immediatamente successivi all'approvazione del seguente regolamento.

ART.11 Definizione di impianti

Impianti interni o privati: si intendono tutte quelle tubazioni ed organi accessori installati all'interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine.

Impianti pubblici: si intendono tutte quelle tubazioni ed organi accessori installati prima del confine di proprietà privata ed il contatore di misura dell'acqua, ovunque questo sia posizionato.

Fognatura bianca: per fognatura, collettore o scarico "bianco" si intende ogni condotta o canale che trasporti unicamente acque piovane provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini, strade ecc.

Fognatura nera: per fognatura nera e quindi per scarico fognario, collettore "nero", si intende ogni condotta che trasporti acque reflue ammissibili allo smaltimento

Scarichi misti: si intendono tutti gli scarichi derivanti dalla commistione di diverse tipologie di reflui.

ART.12 Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare di approvazione del seguente Regolamento, potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con deliberazione dell'organo competente sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

ART.13 Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota a loro superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare in vicinanza di camini; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente rivestite.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili, qualora per accertate necessità ciò non sia possibile, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

E' vietato l'uso di tubazioni in ferro nero o piombo o comunque di materiali non conformi alle prescrizioni delle disposizioni comunitarie in materia di acqua potabile.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento, nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART.14 Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui sia installata idonea valvola "di non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori; l'impianto interno dovrà essere elettricamente

isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.15 Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Tecnico dell'Ente il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.16 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio dovrà essere rispondente alle disposizioni comunitarie dovrà essere protetto in modo da evitare il deposito di qualsiasi corpo estraneo.

ART.17 Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e a spesa dell'utente con le seguenti prescrizioni:

- divieto di collegamento delle condutture con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti che contengono acqua non potabile o commiste a sostanze estranee;
- divieto di inserimento diretto di pompe sulle derivazioni;
- nel caso di esistenza di fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni alimentati dalla fornitura del Comune e quelli alimentati diversamente, in modo da eliminare la commistione tra l'acqua somministrata e quella delle fonti alternative;
- nel caso di impianti con autoclave, è necessaria la presenza di recipienti di accumulo con rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante, per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc e simili senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante;
- il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

Il Servizio Idrico si riserva di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno; qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Idrico potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.18 Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione, riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti dalla rete stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Idrico; per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri, i ripristini e quanto già disposto all'art. 6 secondo capoverso, saranno a totale carico dei proprietari.

ART.19 Modifiche

Il Servizio Idrico può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto a darne attuazione entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza lo stesso Servizio Idrico ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

TITOLO SECONDO

FORNITURE AD USO PRIVATO

ART.20 Tipo di fornitura

La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi, ai quali possono corrispondere livelli tariffari differenziati per i quali si fa riferimento al MODELLO "A" TARIFFARIO **che sarà adottato con specifico provvedimento.**

- a) Uso domestico: si considera ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e gli altri ordinari impieghi domestici e civili nelle abitazioni.
- b) Uso produttivo: si considera ad uso attività produttive l'acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, agricolo, artigianale e industriale compresi i relativi servizi igienici o comunque diverse da quella ad uso domestico.
- c) Uso zootecnico: si considera ad uso zootecnico l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali, per gli utenti che dimostrino di essere regolarmente iscritti nelle liste dei Coltivatori Diretti.
- d) Uso antincendio: si considera ad uso antincendio l'acqua erogata dalle bocche da utilizzare esclusivamente in caso di incendio e per operazioni di spegnimento.
- e) Uso pubblico: si considera ad uso pubblico l'acqua erogata ad enti locali, scuole dell'obbligo di proprietà dell'Amministrazione, fontane pubbliche.
- f) Uso temporaneo: si considera ad uso temporaneo l'acqua erogata per impieghi a carattere occasionale e di breve durata (es. cantiere edile, sagre, feste patronali, manifestazioni sportive occasionali, ecc. ecc.).

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

E' vietato l'uso dell'acqua dell'acquedotto comunale per usi irrigui.

ART.21 Forniture uso industriale

Per le utenze industriali le norme sopra elencate saranno adattate alle specifiche situazioni pratiche mantenendo però inalterati i principi guida del presente regolamento.

Il Comune potrà emanare norme specifiche per i singoli comparti industriali sulla base di particolarità tecniche da valutare con gli interessati.

ART.22 Forniture su strade canalizzate

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione e/o dalle condotte fognarie, il Servizio Idrico, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, concede la fornitura dell'acqua sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso, e/o la possibilità di scarico.

ART.23 Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere la richiesta, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Idrico e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani adibiti a civile abitazione; il coefficiente 1.5 per i vani adibiti ad altro uso (studi professionali, uffici, ecc.); il coefficiente 3 per i locali soggetti ad autorizzazioni di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo; è data altresì facoltà all'utente di avvalersi della disposizione di cui ai precedenti articoli.

ART.24 Richiesta di allacciamenti – Procedura

L'utente che intende realizzare un nuovo allacciamento, chiede un preventivo di spesa. Tale preventivo terrà conto delle caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione e rimane valido per sessanta giorni; l'esecuzione delle opere di allaccio avrà luogo solo dopo l'accettazione del preventivo di spesa rimesso in forma scritta al Servizio Idrico.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivazioni del cliente, oltre i 6 mesi dall'accettazione del preventivo, il Servizio Idrico avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei costi.

Il preventivo potrà essere modificato per imprevisti sino alla data di inizio esecuzione lavori, dandone comunicazione al cliente per l'accettazione; dopo l'inizio dei lavori non sono ammesse ulteriori variazioni al preventivo.

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune nella quale dichiarino:

1. dati anagrafici, recapito telefonico, residenza codice fiscale o partita IVA;
2. uso al quale l'acqua è destinata;
3. indirizzo della fornitura e dello scarico;
4. il titolo del richiedente;
5. dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

La domanda unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o dai proprietari, dall'usufruttuario, dal costruttore, dall'amministratore, e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui al **MODELLO "A", TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento.** Qualora trattasi di condomini, alla presentazione della richiesta di concessione, l'amministratore o chi per esso, deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico che deve essere valutato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ed autorizzato secondo le regole dettate dal presente Regolamento.

Possono presentare domanda di concessione con le modalità di cui sopra, tutti coloro che detengono abitazioni ricadenti in altro territorio comunale, sempre che l'allaccio di tali abitazioni sia reso possibile dalla esistenza nella zona di un acquedotto di proprietà e dalla possibilità dell'Ente, per una fascia non superiore a metri 200 dalla linea di confine.

In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, oltre ai precedenti requisiti, nella domanda devono essere indicati, il tipo, il nome degli intestatari di ogni singola utenza il numero delle unità abitative che compongono il condominio, un verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto condominiale.

La fornitura è subordinata all'accertamento che il richiedente provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o altra forma di scarico autorizzato.

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

ART.25 Norme per la fornitura

La fornitura per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale, artigianale, zootecnico o industriale al titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:

- a) il diritto al possesso o all'uso dell'immobile

- b) il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
 - c) la titolarità dell'attività,
1. Il proprietario dell'immobile può essere comunque cointestatario del contratto. Egli dietro comunicazione scritta può sub intestare il contratto all'inquilino che conduce l'immobile, il quale dovrà effettuare il pagamento del deposito cauzionale a proprio nome secondo quanto previsto nel **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**; solo nel caso di lavori di allacci che intacchino la proprietà è necessaria anche la firma del proprietario;
 2. Per qualsiasi categoria di utenza, nel caso in cui l'intestatario della fornitura non sia il proprietario dell'immobile, si verserà a titolo di deposito cauzionale la somma stabilita nel **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta.
 3. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione.
 4. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto.
 5. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.
 6. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata: più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.
 7. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli per cui viene richiesta la nuova concessione.
 8. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Servizio Idrico potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 26 fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti, assicurando sempre l'erogazione di un quantitativo di acqua pari al minimo vitale per abitante.

ART.26 Contratto di fornitura

1. I contratti di fornitura dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in duplice copia di cui uno rimane presso il competente ufficio, vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o del responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione
2. La fornitura si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto o con raccomandata a/r, fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - o per mancata voltura;
 - o per disdetta nei termini stabiliti;
 - o per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 60 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - o nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
 - o nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
 - o nel caso di sub-fornitura o rivendita dell'acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura;

In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto :

- o di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di

- anticipato scioglimento del contratto,
- di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata presunta dell'abuso.

ART.27 Subentro di utenza e diritti di posa del contatore

Il Cliente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura.

Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui

MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento".

Gli utilizzatori dell'utenza che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.

ART.28 Oneri di allacciamento –Cauzioni – Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente dell'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto, una somma di denaro comprendente:

1. un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Ufficio del Servizio Idrico per i lavori di costruzione della tubazione, dalla rete stradale al limite della proprietà privata, e costruzione di un apposita nicchia o pozzetto per il contatore e per la bocca di incendio;

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per le spese di allacciamento e spese di contratto.

Gli importi di cui ai precedenti numeri 1, sono quelli in vigore per il periodo di riferimento e saranno fissati ogni anno con deliberazione del competente organo.

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente indicati nel **MODELLO "A" TARIFFARIO** che sarà adottato con specifico provvedimento.

ART.29 Allacciamenti temporanei

Sono concessi allacciamenti particolari, sia all'acquedotto che alle fognature, di tipo temporaneo, sia per la costruzione di nuovi edifici che per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative quali sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, spettacoli viaggiatori, circhi ecc.

In tali casi sarà corrisposto al Comune un contributo a fondo perduto nella misura prevista nel **MODELLO "A" TARIFFARIO** che sarà adottato con specifico provvedimento e comprendente sia l'effettivo costo di realizzazione dell'allacciamento che la sua demolizione al termine del periodo richiesto. I consumi registrati dal misuratore saranno fatturati alla tariffa prevista per gli usi non domestici.

ART.30 Recesso dal contratto di fornitura acqua

Il Cliente che intende disdire il contratto di fornitura deve darne comunicazione per iscritto all'Ufficio del Servizio Idrico. L'Ufficio provvederà a fissare un sopralluogo durante il quale verrà rilevata la lettura finale.

E' obbligo del cessante provvedere al pagamento dei consumi fino alla data di disdetta.

In mancanza della disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi rispondendo per ogni implicazione di carattere civile, penale, nonché per le bollette emesse nei suoi confronti.

La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente anche la recessione dai ruoli dei servizi di fognatura e depurazione.

ART.31 Clausola risolutiva espressa

E' in facoltà del responsabile del S.I.I. dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente regolamento nonché quando risulti non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura ovvero sia accertata l'elusione dal pagamento anche parziale. Analogamente sarà immediatamente risolto il contratto in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti, o comunque per una comprovata illegittimità.

TITOLO TERZO

CONTATORI

ART.32 Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune restando di sua esclusiva proprietà; il loro tipo e calibro è stabilito dal Responsabile del S.I.I. in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario; gli utenti ne sono i consegnatari e pertanto sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque danno o manomissione.

L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa, previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese del Cliente, dovranno essere installati un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno ed un rubinetto di scarico dell'impianto interno.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento della collocazione dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.

Qualora non esistesse, o comunque non funzionasse, la chiusura privata ed il Cliente richieda l'intervento del personale dell'Ufficio Tecnico (Servizio idrico), quest'ultimo addebiterà i costi a consuntivo incontrati dal Comune.

Il Servizio Idrico ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al Cliente; nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, il Servizio Idrico si riserva di addebitare al Cliente stesso le spese relative.

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore; nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Per i contratti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio (Servizio idrico) potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 180 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART.33 Posizione e custodia degli apparecchi di misurazione

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al personale del Servizio Idrico stesso.

Di norma, la collocazione del contatore sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza dei muri di cinta perimetrali, al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con esigenze tecniche ed economiche riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

Il Cliente, sulla base di una motivata comunicazione del Servizio Idrico a seguito di interventi apportati volontariamente all'impianto interno, dovrà provvedere al cambiamento di posto del

misuratore qualora, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Si considerano a completa cura e spese del Cliente, che ne assumerà ogni responsabilità, gli adempimenti di tutte le pratiche, i relativi lavori e l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di matricola apposti dal Comune e presso di esso registrati. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere economico delle operazioni di manutenzione conseguenti alle attività sopra esposte.

Il Cliente è tenuto a preservare dal gelo o da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento, dolo o incuria, come anche da art. 32 comma 1.

Nel caso di guasti, entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Idrico del Comune affinché questo possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, per i quali verrà applicata la penale di cui al **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento** sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo all'applicazione della penale di cui al **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**, ad azione giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART.34 Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, il relativo verbale sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa;
2. Le opere potranno anche essere eseguite, previa autorizzazione, da fontanieri abilitati che certifichino il lavoro eseguito;
3. Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e della verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi;
4. L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

ART.35 Bocche antincendio private

In seguito ad apposita domanda, accompagnata del C.P.I. del Comando dei VV.FF. viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le spese di allacciamento delle bocche antincendio private sono a carico dei richiedenti; alle stesse vengono applicati, a cura del Servizio Idrico, speciali sigilli.

Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Servizio Idrico non oltre le ventiquattro ore successive.

Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono essere sempre richiesti

dall'utente al quale sono addebitate le relative spese.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio o collaudo il Cliente potrà rompere servendosi della presa, dandone

però immediata comunicazione al Servizio Idrico affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare il sigillo. Qualora venga rotto il sigillo senza giusta causa, il Cliente è tenuto a corrispondere una penale come previsto al **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**. Il corrispettivo annuale per l'uso di bocche antincendio è stabilito nel **MODELLO "A" che sarà adottato con specifico provvedimento**. Per il deposito cauzionale vale quanto fissato nel **MODELLO "A" che sarà adottato con specifico provvedimento**.

ART.36 Lettura dei misuratori

Il Cliente si impegna a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Servizio Idrico, l'accesso per la rilevazione dei consumi segnati dal misuratore.

In caso di assenza temporanea il Cliente potrà comunicare all'Ufficio Idrico, l'auto-lettura del contatore.

Nel caso in cui il Cliente ostacoli volontariamente il personale del Servizio Idrico, nella constatazione del consumo, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa e la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle spese, nonché, nell'ipotesi prevista dall'art.33 al pagamento delle spese di spostamento del misuratore, eventualmente ordinato dal Comune.

ART.37 Manomissioni

In caso di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente il Comune potrà rescindere il contratto di fornitura ed applicare la penale di cui al **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**.

Il consumo da addebitare sarà determinato dal Comune sulla base di valutazione tecniche oggettive.

Analogamente, nel caso che il cliente eluda sia totalmente che parzialmente la misurazione o la fatturazione dei consumi, il Servizio Idrico determinerà il consumo da addebitare sulla base di valutazioni tecniche a cui si dovrà aggiungere l'importo previsto al **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**.

Rimane impregiudicata la possibilità per il Comune di ricorrere agli organi giudiziari sia in sede civile che penale.

ART.38 Verifica dei misuratori

Il Cliente che ritenga irregolare il funzionamento del misuratore può richiedere di disporre le opportune verifiche mediante misuratore-campione o altra idonea apparecchiatura. Inoltre l'utente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del Servizio Idrico gli eventuali guasti ai contatori entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.

La richiesta, scritta, potrà sospendere i termini di pagamento della bolletta.

Verrà in tale caso data al richiedente opportuna comunicazione del luogo e dell'ora della verifica, alla quale potrà presenziare il richiedente stesso o persona da lui delegata.

Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza previsti nella carta dei diritti, il costo della stessa, evidenziato nel **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**, verrà addebitato al Cliente nella bolletta successiva. Nel caso invece di effettiva irregolarità di misurazione, le spese saranno a carico del Comune.

Per i termini di pagamento ed il ricalcolo della bolletta, in caso di verifiche, si rimanda agli articoli 40, 41, e 42.

I dipendenti del Servizio Idrico, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere

alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali. In occasione dei sopralluoghi potranno anche essere verificati i dati relativi all'utenza (intestatario, matricola contatore, ecc.).

In caso di opposizione o di ostacolo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART.39 Guasti agli apparecchi di misurazione – Rimozione e sostituzione

1. L'Ente in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, effettua la sostituzione del misuratore guasto.

2. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.

3. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata dal personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova, firmato dal personale addetto alla rimozione e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve contenere il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate. Il Servizio Idrico comunicherà all'utente l'esito della prova.

Se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore, le spese della prova e delle riparazioni resteranno a carico del Comune che disporrà in tal caso per il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

All'utente sarà addebitato, per la prima volta dopo l'accertamento del guasto, un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

L'Ente provvederà a sostituire il contatore che a seguito di verifica risultasse avere un cattivo funzionamento.

TITOLO QUARTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART.40 Rilevazione dei consumi – auto-lettura

La lettura dei contatori viene effettuata almeno una volta l'anno, a seconda delle disposizioni previste nella deliberazione comunale, a cura di addetti incaricati che registreranno i consumi su un apposito supporto cartaceo o magnetico, quale prova documentale dell'avvenuta rilevazione. L'utente deve verificare personalmente la rispondenza dei consumi rilevati dal letturista e comunicare per iscritto all'ufficio del Servizio Idrico eventuali discordanze riscontrate, entro 10 gg. dalla data della lettura. Dopo tale termine non sarà possibile accettare alcun reclamo ed i consumi accertati, anche se eccessivi, saranno fatturati e messi in riscossione senza alcuna possibilità di modifica.

Viene considerato eccessivo di norma un consumo rilevato superiore al 250% (duecento cinquanta per cento) del precedente. E' prevista altresì la possibilità di auto-lettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato o inviato al domicilio dell'utente, entro e non oltre la prima metà del mese di Luglio di ogni anno. Quando richiesta l'auto-lettura deve considerarsi obbligatoria. Il consumo, se rilevato con auto-lettura, dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Idrico entro 15 giorni successivi al recapito dell'apposito modello comunale gratuito. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti

nella rilevazione dei propri consumi, dovrà comunque restituire la scheda di auto-lettura riportandovi specificatamente le motivazioni dell'impossibilità della rilevazione stessa, (ad esempio: contatore sporco, vetro rotto e/o fermo, installato in un'altra proprietà, ecc.)

In caso di accertata impossibilità di rilevazione dei consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente la fatturazione verrà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente, o (se non esistono consumi storici regolari), sulla base del consumo stimato dedotto dalla potenzialità del contatore e della continuità dell'uso.

Nel caso in cui l'utente non provveda ad effettuare e dichiarare l'auto-lettura nel periodo stabilito, il Servizio Idrico procederà alla compilazione dei ruoli sulla base:

a. della media aritmetica dei consumi dei due esercizi precedenti se tali consumi sono stati regolari;

b. di quanto previsto al successivo art. 41 nei casi di consumi eccessivi per perdite;

Nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente qualora dall'applicazione della media di cui ai precedenti commi 3) e 4) risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei contatori in tempo utile per la bollettazione, il Servizio Idrico potrà effettuare la bollettazione stessa sulla base di letture stimate salvo conguaglio.

ART.41 Verifica dei consumi e dei contatori

Il Servizio Idrico a mezzo di incaricati avrà libero accesso ai propri impianti ed ai contatori installati entro la proprietà privata per le verifiche di installazione e manutenzione dei contatori e per il controllo e la rilevazione dei consumi idrici.

Qualora i rilevatori riscontrino rotture, arresti o guasti al contatore e alla condotta idrica o accertino consumi notevolmente eccedenti il minimo garantito o alla media di quelli degli anni precedenti e comunque consumi diversi da quelli dichiarati dall'utente, il Servizio Idrico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'utente, invitandolo a far eseguire le riparazioni di competenza entro trenta giorni dalla comunicazione, o a contenere i consumi entro i limiti di normale utilizzo o a versare gli importi corrispondenti ai consumi rilevati o a quelli risultanti dalla differenza fra gli importi dichiarati con l'auto-lettura ed ai consumi accertati dagli incaricati del Comune.

L'utente, a sua volta, ha la facoltà di segnalare per iscritto al Servizio Idrico, entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione, le cause degli inconvenienti riscontrati o la motivazione delle differenze dei consumi.

Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio Amministrativo del Servizio Idrico senza che l'utente abbia fatto conoscere i motivi che hanno causato le rotture o le perdite, ovvero senza che abbia provveduto ai necessari interventi di competenza, il Servizio Idrico procederà alla compilazione del ruolo sulla base dei consumi rilevati e non contestati nei termini previsti, che saranno ritenuti definitivamente accertati ed effettivi.

Nessun indennizzo o diminuzione di canone spetta agli utenti per interruzioni nel servizio dell'acqua determinata da eccezionali siccità, da lavori di manutenzioni alle opere dell'acquedotto, da lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Sia l'utente quanto il Servizio Idrico, hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Le spese di controllo saranno a carico della parte soccombente. Si riterrà esatta la misura del contatore che nella verifica si differenzia in più o in meno, da quella del contatore campione, fino al 5%.

I contatori che manifestassero un errore superiore o inferiore, verranno sostituiti senza onere alcuno a carico dell'utente.

Le valutazioni in merito al presente articolo sono definite dal Dirigente Responsabile del Settore sulla base dell'attività di istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento.

ART.42 Bollettazione - noli - canoni e consumi

La fornitura dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni, noli e del consumo dell'acqua secondo le tariffe deliberate dal competente organo collegiale, in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'acqua viene somministrata a contatore.

Ai fini della determinazione dei consumi dell'acqua potabile l'utenza ha inizio dalla data effettiva dell'installazione del contatore; i consumi saranno fatturati in base alle tariffe vigenti e di competenza del relativo anno. Il mese iniziato viene computato per intero. L'unità di misura dei consumi dell'acqua è il metro cubo.

La bollettazione dei consumi idrici, compresi i canoni di fognatura, viene effettuata di norma una volta all'anno, o più volte all'anno sulla base di letture stimate salvo conguaglio.

Il Servizio I.I. di norma annualmente predispone l'elenco nominativo degli utenti con le relative bollette per la riscossione degli importi dovuti e relativi alle seguenti voci:

- canone sul consumo effettivo dell'acqua a ciascuna categoria di utenza;
- le eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- canoni di fognatura e depurazione applicati secondo le norme in vigore;
- I.V.A. (solo se prevista);
- Spese di spedizioni postali.

Nel corso del contratto di somministrazione, l'Amministrazione Comunale potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe dei noli, canoni e consumi idrici, nei modi e termini consentiti o disposti dai provvedimenti delle Autorità Competenti.

Le bollette potranno essere inviate anche per via telematica.

Qualora l'unico contatore installato in un fabbricato serva utenze promiscue, cioè sia utenze domestiche, sia utenze commerciali, ecc., se non richiesta la fornitura differenziata, per entrambe le utenze verrà conteggiato e fatturato il consumo come per uso produttivo.

ART.43 Modalità di pagamento

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal concessionario-utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle fatture stesse, **anche per via telematica**

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione previa idonea informazione all'utenza, tuttavia sarà garantito un periodo non inferiore a 15 giorni tra il termine di pagamento e la data di emissione della bolletta, salvo i casi di insolvenza o di frode.

Solo ed esclusivamente in caso di particolari situazioni di carattere sociale, ovvero di importi a debito liquidati per eccessivi consumi dovuti a perdite, potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione di pagamento delle somme dovute, e nell'ipotesi di pagamenti prorogati o ulteriormente rateizzati, sugli stessi saranno dovuti gli interessi legali.

Il pagamento delle bollette idriche consumi idrici e per i canoni di fognatura, nonché per spese accessorie, avverrà su bollettini di pagamento composti da almeno cinque moduli, precedentemente stampigliati, mediante i quali il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o quattro soluzioni con scadenza bimestrale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di emettere fatture d'acconto sui consumi corrispondenti alla media dei 2 anni precedenti con scadenze prefissate, e a saldo sui consumi effettivi.

Il pagamento delle bollette potrà avvenire presso gli uffici postali con l'apposito bollettino allegato alla fattura intestato al Comune di Succivo, Servizio idrico

La bolletta dovrà essere pagata entro i termini di scadenza indicati sulla stessa.

Di norma il tempo intercorrente tra il recapito e la prima scadenza sarà di almeno 15 giorni solari.

Entro tale termine di scadenza, l'utente potrà richiedere chiarimenti precisazioni o eventuali rettifiche motivate, trascorso il quale la bolletta si intende accettata.

ART.44 Rettifica della fatturazione - Mancato pagamento

In caso di contestazione della fattura da parte del Cliente, il Servizio tecnico e/o tributi effettuerà le opportune verifiche riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.

La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata al Servizio tecnico e/o tributi entro il termine della data di scadenza indicata nell' avviso di pagamento bolletta.

A sua volta il Servizio è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e, ove ricorrano valide motivazioni, sospende i termini di decorrenza.

Qualora la bolletta venga ricalcolata, sarà prevista una nuova scadenza.

Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà di norma con accredito nella bolletta successiva, salvo i casi in cui avverrà tramite assegno circolare, ad esempio quando l'ultima bolletta di cessazione risulta a credito per il Cliente.

Qualora l'utente, senza aver fatto pervenire la prescritta comunicazione, non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per noli, canoni e consumi idrici arretrati, entro la scadenza indicata sulla bolletta, l'Amministrazione comunale avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti, secondo il presente articolo.

In caso di ritardato pagamento gli importi dovuti sono riliquidati con l'applicazione delle seguenti sanzioni e spese generali quantificate nel **MODELLO "A" TARIFFARIO che sarà adottato con specifico provvedimento**:

- versamento tardivo a seguito di emissione di apposito sollecito di pagamento;
addebito delle ulteriori spese generali di esazione oltre alle seguenti indennità di mora:

a. ritardati pagamenti fino ad un mese dalla scadenza;

b. applicazione di una indennità di mora una tantum;

Per i ritardati pagamenti dopo 1 mese dalla scadenza:

- applicazione di una indennità di mora;

- spese di spedizioni.

Decorso l'ulteriore termine previsto per il pagamento sollecitato senza che l'Utente abbia provveduto al pagamento, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua mediante rimozione del contatore ed il recupero tramite riscossione coattiva in unica rata del credito complessivo, delle indennità di mora e delle spese generali di esazione, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni. In ogni caso, per le utenze domestiche, il Comune garantirà la disponibilità di acqua necessaria al minimo vitale.

Con apposita nota raccomandata AR verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo comunque il comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.

Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento almeno 1 giorno prima della prevista disattivazione dell'utenza.

L'utente potrà riottenere la concessione dell'acqua potabile previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti, e delle spese sostenute per lo stacco effettuato ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento.

Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, ne' ai terzi ad essi conviventi.

ART.45 Tariffe - Riscossione coattiva

La Giunta comunale stabilisce la tariffa per il consumo idrico per le varie fasce riconosciute,

La Giunta stabilisce, a carico dell'utente, l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e dispone l'emissione di fatture d'acconto.

La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o mediante Società di recupero credito esterne autorizzate a tale scopo.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.

Con apposito provvedimento il Responsabile può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

ART.46 Utente fuori ruolo

Tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario che non risultassero a ruolo saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà quanto previsto nel precedente art.45.

Per il pagamento del pregresso non fatturato il Servizio tributi, attraverso il Responsabile del procedimento, provvederà ad effettuare il calcolo del consumo sulla base della superficie dell'immobile, del numero degli occupanti e dei consumi medi di situazioni similari registrati nell'ambito delle forniture eseguite nei medesimi anni. Lo stesso potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o avviare procedura per interrompere la fornitura.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.47 Divieti - Infrazioni ed inadempienze

All'utente è assolutamente vietato:

- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare sulla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto di concessione;
- collegare l'impianto idrico, che deve essere autonomo dalla rete elettrica, ad apparecchi domestici elettrici;
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza;
- di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

Le infrazioni delle norme, delle condizioni del presente regolamento e delle relative tariffe, da parte dell'utente, ferma restando ogni altra azione civile e penale, saranno punite con l'applicazione di sanzioni nella misura determinata nel **MODELLO "A" TARIFFARIO** che sarà adottato con specifico provvedimento.

ART.48 Norme Transitorie

Per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difforni si adotteranno dei percorsi flessibili per il rientro nelle norme.

I tecnici del Comune fisseranno un incontro con i rappresentanti del Cliente per determinare le

modalità di adeguamento a quanto previsto dal presente regolamento, e provvederanno successivamente ad inviare al Cliente interessato una relazione tecnica che prescriva le forme ed i modi del rientro nelle norme.

Nel caso in cui il Cliente abbia un impianto idrico difforme dal presente regolamento e non provveda al rientro nelle norme prescritte entro i termini stabiliti, l'utenza sarà considerata alla massima tariffa.

In caso di lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi impianti difformi da quanto prescritto dal presente regolamento, l'Ufficio tecnico può prescrivere al proprietario anche l'adeguamento degli impianti fognari.

ART.49 Tutela della riservatezza dei dati

Il Comune ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/96 dichiara che i dati anagrafici del Cliente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.

ART.50 Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

ART.51 Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.52 Pubblicità del regolamento e degli atti.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.53 Entrata in vigore del regolamento.

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze.

ART.54 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.55 Foro competente

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente regolamento è quello di Napoli nord.



Modello allegato "A"

	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Equivalente Euro</i>
1	Tempo di durata del preventivo	30 gg.	
2			
3	Tempo massimo per le comunicazioni di subentro e cessazione	30 gg.	
4	Diritto di allaccio per nuova utenza idrica		Euro cento
5	Diritti di allaccio nuova utenza oltre i quattro metri	Al metro	Euro quindici
6	Diritto di allaccio su fognatura pubblica		Euro cinquanta
7	Diritto di subentro		Euro dieci
8	Adeguamento di denominazione		Euro cinque
9	Diritto di allaccio temporaneo acquedotto e fognatura		Euro cento
10	Termine per la comunicazione dell'autolettura	gg. 15	
11	Consumo standard calcolo a forfait per singola utenza	m ³ 75 / anno per ogni singolo componente del nucleo familiare.	
12	Tasso di mora annuo	10 %	
13	Spese per la procedura di recupero crediti	A totale carico dell'Utente.	
14	Diritti d'ufficio per riapertura contatore in caso di morosità		Euro cinquanta
15	Spese per lavori di chiusura e riapertura contatore in caso di morosità	A consuntivo	
16	Penale per rottura sigillo alla bocchetta antincendio senza giusta causa		Euro cinquanta
17	Costo annuo per una bocchetta antincendio		Euro cinquanta
18	Sostituzione del contatore causa dolo o incuria		Euro cinquanta
19	Manomissione sigillo al misuratore di portata	Applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con ammenda di Euro cinquecento.	
20	Verifiche con conferma del corretto funzionamento del contatore		Euro cinque
21			
22			
23			
24			
25			
26			

IL PRESIDENTE
Ing. Raffaele Turcolano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



il Responsabile del settore

Giuseppe Perrotta

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo,



Il Responsabile del settore

Giuseppe Perrotta